



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei comuni Lombarda costituita dai comuni di
Edolo – Malonno –Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenato
Sede legale: Largo Mazzini, 1 – 25048 Edolo
Sede amministrativa: Via Porro, 27 – 25048 Edolo
C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 13 APRILE 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI DEL GRUPPO VALLE CAMONICA SERVIZI.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tedici** del mese di **aprile**, alle ore **20.00**, nella sala delle adunanze del Comune di Malonno, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti l'Assemblea.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Presente	Assente
Luca Masneri	X	
Stefano Gelmi	X	
Martino Luigi Martinotta	X	
Gian Battista Pasquini	X	
Bernardo Mascherpa	X	
Michele Tonini	X	
Christian Ramus		X
Fabio Solvesi	X	
Alex Moreschi	X	
Anna Monica Canti		X
Ilario Sabbadini		X
Stanislao Elio Zaina	X	
Aldo Bornatici		X
Luigi Calufetti		X
Totale	9	5

Partecipa il Vice Segretario dell'Unione, **Dottor Renato Armanaschi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il **Presidente**, Dottor Luca Masneri, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al **N. 4** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI DEL GRUPPO VALLE CAMONICA SERVIZI.
--

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Esaminato il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

Considerato che l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, socio, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

✓ oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 23 marzo 2017 il Comune/Ente socio deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP;

2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità

di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero della gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
- b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che, con deliberazione n. 3 in data odierna, l'Assemblea dell'Unione ha approvato le modifiche relative allo statuto di Valle Camonica Servizi S.r.l., richieste dall'art. 4, comma 4, dall'art. 11 e dall'art. 16, comma 3, TUSP;

Tenuto conto che la partecipazione in Valle Camonica Servizi è l'unica partecipazione che l'Unione detiene nella misura del 0,0148%;

Preso atto che tale partecipazione è finalizzata all'affidamento diretto (in house) del servizio di igiene ambientale per i Comuni associati;

Rilevato che l'Unione mediante Valle Camonica Servizi Srl partecipa indirettamente alle seguenti società:

- ✓ Blue Reti Gas S.r.l., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- ✓ Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali;
- ✓ Integra S.r.l., attualmente controllata con il 100% da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., la quale gestisce il servizio di teleriscaldamento e fornisce energia termica (calore) agli utenti finali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Rilevato che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Unione, esistono le condizioni per il loro mantenimento;

Visto che:

- ⤴ l'art. 32.5 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. prevede che alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;
- ⤴ l'atto rientra nella competenza dell'organo Assembleare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;
- ⤴ l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere espresso dall'avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49.1 e 147-bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7 del regolamento del sistema dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione dalla quale risulta come unica partecipata Valle Camonica Servizi Srl nella misura dello 0,0148 %;
2. **di prendere atto** che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016), per le motivazioni in premessa riportate;
3. **di incaricare** i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per attuare quanto deliberato;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione a Valle Camonica Servizi Srl;
5. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità previste dal d.m. 25 gennaio 2015 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Luca Masneri



Il Vice Segretario
Dott. Renato Armanaschi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line dell'Unione per quindici giorni consecutivi.

Lì, 28 APR. 2017



Il Vice Segretario dell'Unione
Dott. Renato Armanaschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato, nel suddetto periodo, denunce di vizi di illegittimità.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Lì,

Il Segretario dell'Unione
